APPROVAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Libro IV - Misure cautelari
Titolo I - Misure cautelari personali

Art. 279 Giudice competente

1. Sull'applicazione e sulla revoca delle misure nonché sulle modifiche delle loro modalità esecutive, provvede il giudice che procede. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari.